

STATUTO

ERSU S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIETRASANTA LU VIA PONTE
NUOVO 22

Numero REA: LU - 164475

Codice fiscale: 00269090460

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N 17.119 DI RACCOLTA

Titolo I**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO****Art. 1 - Denominazione**

E' corrente una Società per azioni denominata ERSU S.p.A. La Società è a totale capitale pubblico locale anche a mezzo di società per azioni a capitale interamente pubblico.

Art. 2 - Sede.

La Società ha sede legale in Pietrasanta (LU) in Via Ponte Nuovo n° 22 e potrà istituire e sopprimere sedi operative, uffici e sportelli anche altrove con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Durata.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2484, Codice Civile. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Soci.

Possono essere Soci della società i Comuni o società da loro partecipate. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro soci.

Art. 5 - Oggetto.

La Società ha per oggetto sociale:

a) l'impianto e la gestione dei servizi d'igiene ambientale e segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

· la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, cernita e trattamento, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione;

· lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti e, in particolare dei rifiuti solidi urbani, di quelli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, e di quelli pericolosi allo stato solido e/o liquido, nonché l'innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo dei medesimi;

· la gestione, anche per conto di terzi, di impianti di trattamento, valorizzazione e termovalorizzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché degli impianti e delle reti di impiego e distribuzione di energia elettrica e gas;

· la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale che, pur non specificatamente riferibili a quanto sopra previsto, siano comunque collegati o connessi a problematiche di salvaguardia igienico-ambientale di luoghi pubblici e/o privati quali opere di bonifica, disinfezioni, derattizzazioni e pulizie in genere;

b) la prestazione dei servizi relativi alla riscossione delle tariffe connesse ai servizi oggetto delle gestioni sopra indicate;

c) la progettazione in proprio, la realizzazione e lo sfruttamento di opere, macchinari, impianti e programmi informatici inerenti le attività sopra elencate;

d) l'autotrasporto di merci per conto proprio e di terzi.

e) l'attività di manutenzione, autoriparazione, revisione, assistenza in

garanzia e autolavaggio di mezzi, automezzi, attrezzature, propri e in conto terzi, purchè appartenenti a società controllate dallo stesso socio unico.

La Società potrà porre in essere qualsiasi attività affine o connessa a quelle sopra descritte, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresi il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali, utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti nonché prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi ma solo a fronte di proprie obbligazioni nel rispetto dei limiti e delle norme vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs 175/2016, oltre l'80% del fatturato deriva da compiti effettuati a favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici indirettamente soci, mentre la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita solo se permette di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società.

Titolo II

CAPITALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

Art. 6 - Capitale.

Il capitale della Società è di Euro 876.413,00 (ottocentosettantaseimilaquattrocentotredici/00) ed è diviso in n° 876.413 azioni del valore nominale di un Euro ciascuna.

Il capitale può essere aumentato per delibera dell'assemblea straordinaria, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione.

Art. 7 - Azioni.

Le azioni sono nominative ed indivisibili; nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società dovranno essere esercitati da un rappresentante comune a mente dell'articolo 2347 del Codice Civile. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Le azioni ed i relativi diritti non possono essere sottoposti a pegno o vincoli di qualsiasi natura.

Art. 8 - Diritto di prelazione - Diritto di opzione.

In considerazione della particolare natura della Società il trasferimento "inter vivos" delle azioni è disciplinato dalle disposizioni che seguono.

Il socio che intende trasferire, in tutto od in parte, le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione a tutti gli altri soci, risultanti dal libro soci a quel momento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare per conoscenza anche alla Società; nell'offerta devono essere indicate, a pena di nullità, le seguenti informazioni:

- a) quantità delle azioni poste in vendita;
- b) prezzo richiesto e modalità di pagamento;
- c) generalità dell'acquirente.

La prelazione deve essere esercitata entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta e deve riguardare l'intero quantitativo di azioni poste in vendita.

Se il diritto di prelazione viene esercitato da più soci, le azioni prelate sono ripartite fra i soci aventi diritto in proporzione al capitale dagli stessi posseduto.

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione è disciplinato dall'articolo 2441 del Codice Civile.

Art. 9 - Obbligazioni.

La Società può emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

La Società può acquisire fondi presso i soci con obbligo di rimborso; tali acquisizioni devono essere fatte in ottemperanza alle disposizioni di Legge in materia bancaria e creditizia ed alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. La misura degli interessi deve essere determinata per iscritto.

Art. 10 - Contributi alla Società.

Per far fronte alla realizzazione e allo sviluppo degli impianti attinenti allo scopo sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

Titolo III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 11 - Organi della Società.

Gli organi sociali, ai quali è demandato l'esercizio delle funzioni sociali secondo le rispettive competenze, sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) gli organi del sistema monistico previsti dal paragrafo 6 sez. VI del libro V del c.c. giust. il disposto dell'art. 2380;
- f) il Collegio sindacale;
- g) il Revisore contabile.

Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo IV

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata, di propria iniziativa dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'organo amministrativo o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, dal Consiglio di Amministrazione anche in località diversa dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Toscana, con avviso spedito a tutti i soci ed a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, e da questi ricevuto almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) purché conforme ai requisiti di cui all'art. 2366, terzo comma, c.c..

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso sono indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, da tenersi in giorno successivo a quello fissato per la prima ma non oltre trenta giorni dalla stessa, qualora la medesima andasse deserta.

L'Assemblea ordinaria è convocata per assumere le deliberazioni previste dall'articolo 2364 del Codice Civile almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni dalla stessa, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze, motivate dall'organo di gestione, relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 13 - Partecipazione all'Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel libro soci, da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere svolta anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ha diritto di assistere all'Assemblea il Rappresentante comune degli obbligazionisti qualora la Società abbia emesso prestiti obbligazionari. La rappresentanza nell'Assemblea è regolata dall'articolo 2372 e seguenti del Codice Civile.

Art. 14 - Svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'organo di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, dal più anziano di età dei consiglieri presenti all'adunanza.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. Nei casi di Legge, o quando ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'adunanza, constatare la regolarità e la validità dell'adunanza, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità delle votazioni.

Art. 15 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni.

La validità della costituzione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolata dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente:

- in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale intervenuto o rappresentato.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Titolo V

ORGANO AMMINISTRATIVO

**Art. 16 - Nomina e composizione
Dell'Organo Amministrativo.**

L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico, o se le norme lo consentono e l'Assemblea lo dispone da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero mediante uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile. In tal caso il numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea con le seguenti modalità:

- gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza;
- almeno un terzo del numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno dei membri, deve appartenere "al genere meno rappresentato". Qualora la società abbia un organo amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispon-

dere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organo sociali. Gli amministratori possono essere rieleggibili. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito e in ogni caso nei termini previsti dalle normative vigenti. La carica di componente dell'organo di Amministrazione è incompatibile con le situazioni espressamente previste dall'art. 2390 del Codice Civile. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, ferma restando la competenza dell'Assemblea per le determinazioni di cui all'articolo 2364, primo comma, n.3, del Codice Civile.

Art. 17 - Poteri dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed opportuni poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano espressamente all'Assemblea dei soci.

All'Amministratore unico sono riservati tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Per le decisioni di straordinaria amministrazione lo stesso dovrà ottenere la preventiva legittimazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e la retribuzione, vigilando sul suo operato e deliberando sui provvedimenti disciplinari e sulla cessazione dall'incarico.

Per il compimento di singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il rilascio di procure ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore generale, se nominato, e, in casi eccezionali, a terzi.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, quando questi ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta tanti amministratori che rappresentino la maggioranza del Consiglio e, in ogni caso, almeno una volta ogni bimestre.

La convocazione avviene con lettera raccomandata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax, posta elettronica da spedire con un anticipo di almeno 48 ore.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede sociale; il Presidente può convocare le adunanze anche altrove, purchè nel territorio della Regione Toscana, nel luogo che dovrà essere indicato nell'avviso convocazione.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale, trascritto nell'apposito libro, sottoscritto dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore unico le decisioni di ordinaria amministrazione comportanti un impegno di spesa superiore ad € 40.000,00 dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto al Collegio sindacale per permettere agli stessi di esercitare efficacemente il compito di controllo di gestione.

Art. 20 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Art. 21 - Delega di poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri eventualmente attribuiti al Direttore generale, se nominato, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile.

Titolo VI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Poteri del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2380-bis, ultimo comma, del Codice Civile, dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Titolo VII

Controllo della società

Art. 23 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti tutti scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, è nominato dall'Assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi possono essere riconfermati. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Almeno un terzo dei membri deve appartenere "al genere meno rappresentato".

L'Assemblea che nomina i sindaci determina anche il compenso loro spettante sulla base delle normative vigenti.

Al Collegio sindacale compete il controllo legale sulla società.

Art. 23 bis - Convocazione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto

giorni prima della adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima, con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 ter – Revisione contabile

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea.

L'incarico al revisore o alla società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 23 quater – Controllo analogo

L'ente pubblico direttamente o indirettamente socio, salve restando le previsioni dei contratti di servizio:

a) può esercitare ogni più ampio potere per la indicazione delle strategie, delle politiche aziendali, degli obiettivi economici e patrimoniali, nonché per la verifica della qualità dell'attività e dell'amministrazione, sotto i profili dell'esattezza, della regolarità, della economicità, della redditività e della razionalità;

b) può formulare indirizzi circa l'attività della Società;

c) può esaminare ogni documento programmatico relativo all'attività della Società, formulando pareri ed indirizzi;

d) può inibire ogni iniziativa o decisione che si ponga in contrasto con gli interessi degli enti pubblici soci direttamente o indirettamente;

e) può controllare sotto ogni profilo (tecnico, organizzativo, patrimoniale, ecc.) le attività ed i servizi della Società; può effettuare la verifica ed il monitoraggio su obiettivi e metodi.

L'ente pubblico direttamente o indirettamente socio, inoltre, salve restando le previsioni dei contratti di servizio:

a) può richiedere la convocazione delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo; nonché richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo;

b) può richiedere informazioni di ogni genere in merito allo svolgimento dell'attività, che devono essere fornite dagli organi della Società;

c) può richiedere l'audizione, ogni volta che lo ritiene opportuno, degli amministratori e dei dirigenti della Società, che sono tenuti a partecipare;

d) può esercitare ogni potere ispettivo, diretto e concreto, al fine di avere piena conoscenza dell'attività della Società;

e) può visitare i locali e gli impianti aziendali.

Gli organi della Società sono tenuti a collaborare al fine di consentire il completo controllo dell'ente pubblico su ciascun servizio da

esso affidato alla Società.

Titolo VIII
BILANCIO ED UTILI

Art. 24 - Bilancio.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale l'organo di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo le disposizioni dell'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, corredandolo della relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile. Il bilancio di esercizio deve restare depositato in copia, a disposizione dei soci, nella sede della Società insieme con le relazioni dell'organo di amministrazione e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato.

Art. 25 - Utili.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo l'accantonamento di una quota non inferiore al cinque per cento da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale, è a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione ai soci o per altre destinazioni.

Titolo IX
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Titolo X
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 – Tentativo di conciliazione.

Riguardo alle controversie che potessero insorgere tra la Società ed i suoi azionisti o tra azionisti, gli amministratori ed i liquidatori, in ordine a rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, le parti si impegnano a esperire previamente tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Lucca. Se la procedura di conciliazione si conclude con esito negativo, la parte interessata potrà avviare causa dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 28 - Foro competente.

Per ogni controversia non demandabile al conciliatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.

Art. 29 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

Pietrasanta, li ventotto dicembre duemilasedici.

Firmato:

Ramacciotti Alberto n.n.

Marzio Villari Notaio - sigillo.

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE	
M.U.I. (Modello Unico Informativo, n.d.r.)	
Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	
cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3	
del DPR n.445/2000, che si trasmette in termini utili di re-	
gistrazione ad uso del registro delle imprese.	